



# **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®**

*National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection*

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI - A.N.P.E.Q.**

Statuto approvato dall'Assemblea Generale dei soci A.N.P.E.Q. tenutasi a Milano il 10 giugno 2016

### **Articolo 1. Denominazione**

- È costituita un'associazione denominata "Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati - A.N.P.E.Q." degli Esperti Qualificati che sono iscritti al relativo elenco di cui all'art. 78 del D.Lgs. n.230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- L'Associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.
- L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

### **Articolo 2. Sede**

- L' A.N.P.E.Q. ha sede legale a Milano, attualmente in Piazza Velasca n. 6.
- Il Consiglio Direttivo potrà cambiare indirizzo nell'ambito dello stesso Comune nonchè istituire e sopprimere sedi operative nazionali e regionali.

### **Articolo 3. Durata**

- L' A.N.P.E.Q. ha durata illimitata.

### **Articolo 4. Oggetto**

- L' A.N.P.E.Q. ha gli scopi e le funzioni seguenti:
  - a) riunire e rappresentare gli esperti qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti per la valorizzazione delle attività professionali e scientifiche da questi rese, per la tutela degli interessi di questi, per l'affermazione delle istanze della categoria. Essa si propone, in particolare, di rappresentare la collettività degli "Esperti Qualificati" in sede nazionale ed internazionale per ivi promuovere ogni attività di valorizzazione e difesa degli interessi della categoria, nonchè di studiare e tradurre in concreto le istanze della categoria, anche in relazione ai criteri fondamentali di deontologia professionale;
  - b) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico-scientifico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale degli esperti qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti, nonchè per la radioprotezione della popolazione e delle persone a qualsiasi titolo esposte a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e per la tutela dell'ambiente, ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa e/o siti web; e ivi incluse le iniziative di formazione continua;

- c) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria degli esperti qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni **ionizzanti e nel settore delle radiazioni non ionizzanti**;
- d) rappresentare sindacalmente sia in sede nazionale o internazionale sia in sede locale i propri iscritti "Esperti Qualificati" per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria degli esperti qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni **ionizzanti** ed in modo specifico stipulare contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati ed Ordini Professionali;
- e) rappresentare in giudizio iscritti all'elenco degli Esperti Qualificati nella sorveglianza fisica della protezione al fine di tutelare l'immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed interessi economici;
- f) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, Organi dello Stato e con altre Organizzazioni della categoria degli "Esperti Qualificati" o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norma legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione di Esperto Qualificato nella sorveglianza fisica della protezione contro le **radiazioni ionizzanti**;
- g) svolgere nell'interesse della categoria degli "Esperti Qualificati" tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;
- h) valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

#### **Articolo 4-bis. Istituzione di comitati e sportelli**

- L'Associazione, in conformità alle normative che regolano le professioni intellettuali e le associazioni di professionisti, ha facoltà di istituire, previa approvazione dell'Assemblea Generale degli associati e con la ratifica del Collegio dei Probiviri:
  - a) un comitato tecnico-scientifico dedicato alla formazione permanente degli associati;
  - b) un codice etico di condotta, con previsione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza;
  - c) un organismo di vigilanza preposto al controllo del rispetto delle regole deontologiche e degli standards qualificativi da rispettare nell'esercizio della professione, che avrà poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.231/2001;
  - d) uno sportello di riferimento per gli utenti, al quale ci si possa rivolgere in caso di contenzioso con i singoli professionisti;
  - e) un sistema di attrazione relativo agli standards qualitativi e professionali che gli associati sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
  - f) un sistema di gestione per la qualità I.S.O. 9001 che definisca processi e procedure per lo svolgimento delle attività.

#### **Articolo 5. Domanda d'associazione ed obblighi connessi**

- Possono associarsi all'A.N.P.E.Q., con la qualifica di soci ordinari, tutti gli Esperti Qualificati che sono iscritti al relativo elenco di cui all'art.78 D.Lgs n.230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- Possono altresì associarsi all'A.N.P.E.Q., con la qualifica di soci sostenitori, le persone fisiche che siano interessate alle tematiche della radioprotezione e della sicurezza in generale e che siano in possesso di un titolo di studio valido per poter

accedere all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di esperto qualificato.

- Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente, verificato il possesso dei requisiti, riferisce al Consiglio Direttivo, che ratifica l'iscrizione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è tutelato dalla procedura prevista dall'Articolo 19 dello statuto.
- L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto fino alla fine dell'anno associativo in corso e tale impegno si rinnova tacitamente, per i soli associati ordinari, di anno in anno ove non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al Presidente.
- L'associato, sia ordinario che sostenitore, è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.
- Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei confronti dell'A.N.P.E.Q., salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

#### **Articolo 5-bis. Soci onorari e benemeriti**

- Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere nominati soci onorari persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. I soci onorari hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento del contributo sociale annuale e non possono ricoprire alcuna carica associativa.
- Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati Soci Benemeriti persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. I Soci Benemeriti non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento del contributo sociale annuale e non possono ricoprire alcuna carica associativa.

#### **Articolo 6. Qualifica di associato**

- La qualifica di associato si perde:
  - a) per dimissioni;
  - b) per morosità;
  - c) per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato;
  - e) per morte.
- La delibera di esclusione viene assunta dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato con la lettera raccomandata a.r..
- Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata al Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 6-bis. Soci morosi**

- Il versamento del contributo sociale annuale deve avvenire entro il giorno 1 (uno) marzo dell'anno a cui si riferisce il versamento del contributo sociale stesso.
- Trascorso tale termine, il socio viene dichiarato moroso e decade dall'iscrizione all'Associazione, perde il diritto di voto nell'Assemblea Generale nonché la copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo deve inviare al socio moroso una comunicazione per informarlo della sua situazione.

- Il socio moroso riacquisisce lo stato di socio-ordinario tramite il versamento del contributo sociale annuale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del Consiglio Direttivo a lui fatta.
- Trascorso inutilmente anche tale termine, dovrà essere presentata nuova domanda di ammissione.

#### **Articolo 7. Mezzi e Patrimonio dell'Associazione**

- Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da contributi associativi annuali degli associati, da eventuali contributi erogati da terzi, da donazioni ed erogazioni liberali di terzi, in quanto accettate, e dai contributi specifici derivanti dalle iniziative e dai servizi di formazione svolte nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli avanzi annuali di gestione e dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a norma di legge.
- È previsto l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 8. Organi dell'Associazione**

- Gli organi Sociali dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea Generale degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice Presidente;
  - e) il Past President;
  - f) il Segretario;
  - g) il Tesoriere;
  - h) il Revisore dei Conti;
  - i) il Collegio dei Probiviri.
- Tutte le cariche sociali diverse da quelle di membro del Consiglio Direttivo non sono rieleggibili, in capo agli stessi soggetti, per più di 2 (due) mandati anche non consecutivi; come anche infra confermato.
- Sono riconosciuti rimborsi spese per le trasferte effettuate nell'ambito dello svolgimento delle funzioni proprie di ogni incarico, solo ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 9. Assemblea Generale degli associati**

- L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- All'Assemblea Generale possono partecipare tutti gli associati, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ed i soci onorari e benemeriti.
- Ogni associato ordinario ed onorario ha diritto ad un voto e può esprimere, oltre al proprio voto, quello di altri 5 (cinque) associati ordinari che egli rappresenti per delega scritta.
- Non possono essere delegati coloro che ricoprono cariche istituzionali dell'Associazione.
- I soci sostenitori e benemeriti non hanno diritto di voto e non possono ricevere deleghe dai soci ordinari nè dai soci onorari.

#### **Articolo 10. Compiti dell'Assemblea Generale degli associati**

- L'Assemblea Generale degli associati:

- a) determina e definisce gli indirizzi e la politica dell'Associazione e ne approva l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;
- c) approva il rendiconto contabile annuale consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti ed i membri del Collegio dei Proviviri;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di destinazione del patrimonio residuo, così come indicato al successivo Articolo 22;
- f) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- g) delibera inoltre su tutti gli argomenti che le sono sottoposti.

#### **Articolo 11. Convocazione dell'Assemblea Generale degli associati**

- L'Assemblea Generale degli associati, a cura del Presidente, è convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto contabile annuale consuntivo ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati ordinari.
- L'Assemblea Generale degli associati è convocata a mezzo avviso da inviare a tutti gli associati, per posta e/o telefax e/o posta elettronica od altro mezzo che ne assicuri la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
- Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l'ora della riunione, il luogo e le materie da trattare, e l'eventuale seconda convocazione.

#### **Articolo 12. Validità dell'Assemblea Generale degli associati e Maggioranze**

- In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione diretta o delegata della maggioranza degli associati ordinari.
- In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno trascorsa un'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione diretta o delegata di tanti soci che rappresentino almeno  $\frac{1}{5}$  (un quinto) del numero degli associati ordinari.
- L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
- Per le modifiche allo statuto, in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione diretta o delegata di tanti associati che rappresentino almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ordinari.
- Per le modifiche allo statuto, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione diretta o delegata di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati ordinari.
- Per le modifiche allo statuto, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli intervenuti, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
- In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole, proprio o delegato, di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ordinari.
- Delle delibere dell'Assemblea Generale degli associati, nonché dei rendiconti annuali consuntivi approvati, devono essere resi edotti tutti gli associati con idonee forme di pubblicità, anche attraverso gli organi di stampa e/o il sito web dell'Associazione.

#### **Articolo 13. Consiglio Direttivo**

- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri che restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

- L'Assemblea Generale degli associati, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, deve essere convocata entro i 12 (dodici) mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
- Possono essere eletti a detta carica solo gli Esperti Qualificati iscritti all'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo:
  - a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tali cariche non sono cumulative e non possono essere ricoperte per più di due mandati anche non consecutivi;
  - b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
  - c) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
  - d) è responsabile della politica dell'Associazione sul piano decisionale ed operativo nel rispetto delle delibere dell'Assemblea Generale e, a tal fine, si riunisce ogni volta si renda necessario;
  - e) redige le relazioni sull'attività dell'Associazione, determina l'entità del contributo associativo annuale (che può essere differenziato tra i soci ordinari ed i soci sostenitori) e redige i rendiconti consuntivi da presentare annualmente all'Assemblea Generale;
  - f) decide in merito ai provvedimenti di ammissione, sospensione ed espulsione dall'Associazione nei confronti degli associati;
  - g) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
  - h) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio medesimo che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, nominando i primi non eletti comunque indicati dall'Assemblea Generale.
- Non può, però, determinare per per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;
- i) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione;
- l) propone all'Assemblea Generale degli associati il codice etico al fine di tutelare il decoro della professione, la libera concorrenza ed il rapporto con gli utenti;
- m) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea Generale della legge o dal presente statuto.
- La segreteria operativa delle riunioni del Consiglio, comprendente la stesura e la registrazione dei verbali e delle sedute, è responsabilità del Segretario.

#### **Articolo 14. Riunioni del Consiglio Direttivo**

- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.
- Deve inoltre essere convocato entro 30 (trenta) giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.
- La convocazione del Presidente è inviata per fax, posta elettronica o raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti.
- Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purchè così sia deliberato dal Consiglio medesimo.
- Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
- In caso di parità di voti, è determinante il voto di chi presiede la riunione.

- Il Consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio medesimo decade dalla carica.
- La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata.

#### **Articolo 15. Presidente**

- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti
- Egli:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione;
  - b) cura la normale amministrazione, attua le direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, studia e dispone, nel rispetto di tali direttive, le modalità, i mezzi e le priorità al fine di conseguire gli scopi dell'Associazione e assume tutte le iniziative che ritiene necessarie a tale fine;
  - c) vigila e presiede tutte le attività dell'Associazione;
  - d) presiede di diritto l'Assemblea Generale degli associati nonché il Consiglio Direttivo;
  - e) è garante del rispetto dello statuto e del perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
  - f) adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dallo statuto o dai competenti Organi Associativi.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 16. Vice Presidente**

- Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.
- Affianca il Presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- Il consiglio Direttivo potrà delegare al Vice Presidente funzioni od incarichi particolari.

#### **Articolo 16-bis. Past President**

- Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipazione, senza voto, il legale rappresentante uscente con la qualifica di Past President. Tale figura è istituita allo scopo di favorire la continuità della politica sociale dell'Associazione.

#### **Articolo 17. Segretario**

- Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- Egli:
  - a) coordina la segreteria operativa;
  - b) è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c) è responsabile della gestione degli eventi organizzati dall'Associazione a livello nazionale ed internazionale.

#### **Articolo 18. Tesoriere**

- Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- Egli:
  - a) coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
  - b) è responsabile della contabilità dell'Associazione, che può eseguire direttamente o per il tramite di collaboratori anche esterni all'Associazione;
  - c) redige le bozze dei rendiconti contabili annuali consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

#### **Articolo 19. Revisore dei Conti**

- Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale, resta in carica per 4 (quattro) anni e non è rieleggibile per più di 2 (due) mandati anche non consecutivi.
- Possono essere eletti anche soggetti non facenti parte dell'Associazione.
- Ha potere di accesso e di controllo su tutta la documentazione contabile ed amministrativa tenuta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Tesoriere e deve presentare annualmente all'Assemblea degli Associati una relazione sui rendiconti consuntivi assolvendo a tutti i compiti previsti dalla legge.

#### **Articolo 20. Collegio dei Probiviri**

- Il collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale. È composto da tre membri, di cui uno con funzioni presidenziali, che restano in carica per 4 (quattro) anni e non sono rieleggibili per più di 2 (due) mandati anche non consecutivi.
- Possono essere eletti anche soggetti non facenti parte dell'Associazione.
- Ad esso compete:
  - a) dirimere ogni controversia tra gli Associati e tra questi e gli Organi dell'Associazione;
  - b) ratificare le delibere dell'Assemblea Generale degli associati quando vertono su tema previsto dall'Articolo 4-bis dello statuto;
  - c) giudicare sui ricorsi contro le decisioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
  - d) confermare o revocare il procedimento di diniego di ammissione, di esclusione e/o di sospensione pronunciato dal Consiglio Direttivo nei confronti di uno o più associati.
- Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti nei confronti degli associati e degli Organi dell'Associazione.

#### **Articolo 21. Esercizi e Rendiconto Annuale**

- Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo, su bozza del Tesoriere, predispose il rendiconto contabile annuale consuntivo da presentare all'Assemblea Generale entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

#### **Articolo 22. Scioglimento dell'Associazione**

- L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, con la maggioranza prevista dall'Articolo 12 dello statuto.
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 23. Norme di rinvio**

- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile e dalle Leggi in tema di associazioni professionali.